

N. 696

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEDRIZZI e MACERATINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1996

Semplificazione di adempimenti contabili

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto delle semplificazioni per gli adempimenti contabili delle imprese.

In particolare il comma 4-ter ha stabilito che le annotazioni fatte sui supporti magnetici hanno validità pari a quella delle registrazioni fatte sui registri contabili, a condizione che il contribuente sia in grado di dimostrarne la correttezza e la tempestività stampando immediatamente i dati memorizzati, al momento stesso della richiesta avanzata dai competenti organi ispettivi dell'Amministrazione finanziaria ed in loro presenza.

Per altro la norma, che fa riferimento ai «dati relativi all'esercizio corrente», è stata interpretata dall'Amministrazione finanziaria in modo restrittivo, cioè nel senso che la trascrizione, regolarmente omessa durante tutto l'anno passato, deve essere effettuata nell'anno successivo (1995) entro sessanta giorni dalla data dell'operazione.

Si è trattato di un'interpretazione forse accettabile sotto il profilo letterale, ma illogica, che ha sorpreso la buona fede di molti contribuenti che, pur avendo regolarmente e tempestivamente memorizzato i dati sui supporti magnetici, nel rispetto delle recenti disposizioni di semplificazione, non hanno provveduto, però, a trascriverli sui registri nel termine di sessanta giorni dell'operazione, cioè già a partire dal 1° gennaio 1995 per le operazioni del 2 novembre 1994, e così via, giorno per giorno.

Si rende necessaria, pertanto, un'interpretazione autentica della norma in esame, infatti il Parlamento non ha voluto certo tendere delle trappole al contribuente, ma solo semplificare i suoi obblighi contabili.

Con il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione si chiarisce che i registri contabili sono regolarmente tenuti se la trascrizione dei dati dalla memoria elettronica al supporto cartaceo avviene entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio cui i dati si riferiscono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Semplificazione di adempimenti contabili)

1. Le disposizioni contenute nel comma 4-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, devono essere interpretate nel senso che la trascrizione dei dati aggiornati sugli appositi supporti magnetici può essere utilmente effettuata sui supporti cartacei entro sessanta giorni dalla fine dell'esercizio cui i dati si riferiscono.

2. Restano ferme le condizioni poste nel comma 4-ter del decreto-legge di cui al comma 1, per cui la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione dei dati sui supporti cartacei, nei termini di legge, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

